REGOLAMENTO (CE) N. 705/95 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 1995

che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1], modificato da ultimo dal dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso [2], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 [3], in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

considerando che le norme da applicare per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo all'importazione sui prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono contenute nell'articolo 11, paragrafo 1, punto A del regolamento (CEE) n. 1766/92 e nell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1418/76; che l'incidenza sul costo di produzione di detti prodotti dei prelievi applicabili ai relativi prodotti di base è determinata, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1620/93 della Commissione, del 25 giugno 1993, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso [4], modificato dal regolamento (CE) n. 438/95 [5], dalla media dei prelievi applicabili a tali prodotti di base nei primi 25 giorni del mese precedente quello dell'importazione; che tale media, modificata in funzione del prezzo d'entrata dei prodotti di base in causa in vigore nel mese dell'importazione, è calcolata in funzione della quantità di prodotti di base che si considera utilizzata nella fabbricazione del prodotto trasformato o del prodotto concorrente impiegato come riferimento per i prodotti trasformati che non contengono cereali;

considerando che, in applicazione del regolamento (CEE) n. 1579/74 della Commissione, del 24 giugno 1974, relativo alle modalità di calcolo del prelievo all'importazione applicabile ai prodotti trasformati a base di cereali e di riso, nonché alla fissazione anticipata di tale prelievo per detti prodotti e per gli alimenti composti a base di cereali [6], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1740/78 [7], il prelievo così determinato dopo l'aggiunta dell'elemento fisso, è modificato quando il prelievo applicabile ai prodotti di base si discosta dalla media dei prelievi, computata nella maniera sopra descritta, di più di 3,02 ECU/t;

considerando che, al fine di tener conto degli interessi degli Stati africani, dei Caraibi, del Pacifico, il prelievo nei loro riguardi deve essere diminuito dell'importo dell'elemento fisso per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, nonché d'una parte dell'elemento mobile per alcuni di essi; che tale diminuzione deve essere effettuata conformemente all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio [8], relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati ACP, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2484/94 [9];

considerando che il regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio [10], modificato dal regolamento (CEE) n. 3714/92 della Commissione [11], prevede all'articolo 3, paragrafo 4 che, entro il limite di un quantitativo annuale di 8 000 t, il prelievo non viene applicato all'importazione nel dipartimento francese dell'isola della Riunione di crusca di frumento di cui al codice NC 2302 30 originaria degli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP);

considerando che, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea [12], alle importazioni di prodotti originari di detti paesi non si applicano dazi doganali;

considerando che il regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio [13] ha aperto dei contingenti tariffari comunitari relativi a certi prodotti agricoli e ha fissato i prelievi applicabili all'importazione di questi prodotti; che il regolamento (CE) n. 1897/94 della Commissione [14] ha stabilito le modalità d'applicazione del regime d'importazione previsto dal regolamento (CE) n. 774/94 per i cereali;

considerando che il regolamento (CEE) n. 430/87 del Consiglio, del 9 febbraio 1987, relativo al regime all'importazione applicabile ai prodotti dei codici NC 0714 10 e 0714 90 originari di taluni paesi terzi [15], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3191/94 [16], ha fissato le condizioni in base alle quali il prelievo è limitato al 6 % ad valorem;

---

[1] GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.
[2] GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.
[3] GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.
[4] GU n. L 155 del 26. 6. 1993, pag. 29.
[5] GU n. L 45 dell'1. 3. 1995, pag. 32.
[6] GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.
[7] GU n. L 202 del 26. 7. 1978, pag. 8.
[8] GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.
[9] GU n. L 265 del 15. 10. 1994, pag. 3.
[10] GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 1.
[11] GU n. L 378 del 23. 12. 1992, pag. 23.
[12] GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.
[13] GU n. L 91 dell'8. 4. 1994, pag. 1.
[14] GU n. L 194 del 29. 7. 1994, pag. 4.
[15] GU n. L 43 del 13. 2. 1987, pag. 9.
[16] GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 8.

che il regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al glucosio e al lattosio [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 222/88 [2], dispone in particolare che il regime previsto dal regolamento (CEE) n. 1766/92 e dalle disposizioni adottate per l'applicazione di tale regolamento al glucosio e allo sciroppo di glucosio dei codici NC 1702 30 91, 1702 30 99 e 1702 40 90 è esteso al glucosio e sciroppo di glucosio dei codici NC 1702 30 51 e 1702 30 59 ; che di conseguenza il prelievo fissato per i prodotti dei codici NC 1702 30 91, 1702 30 99 e 1702 40 90 è anche di applicazione per i prodotti dei codici NC 1702 30 51 e 1702 30 59 ; che, ai fini di una corretta applicazione di dette disposizioni, è opportuno, a titolo declaratorio, riprendere questi prodotti nonché il prelievo applicabile nell'elenco dei prelievi ;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 [4], sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri ; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione [5], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 157/95 [6],

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'atto dell'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1766/92 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1418/76 e soggetti al regolamento (CEE) n. 1620/93 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1995.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 20.
(2) GU n. L 28 dell'1. 2. 1988, pag. 1.
(3) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.
(4) GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.
(5) GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.
(6) GU n. L 24 dell'1. 2. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 marzo 1995, che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi (6)	
	ACP	Paesi terzi (esclusi ACP)
0714 10 10 (1)	106,22	113,50
0714 10 91	109,85 (2) (5)	109,85
0714 10 99	108,04	113,50
0714 90 11	109,85 (2) (5)	109,85
0714 90 19	108,04 (2)	113,50
1102 20 10	201,76	209,05
1102 20 90	114,33	117,98
1102 30 00	148,05	151,70
1102 90 10	197,73	205,02
1102 90 30	216,94	224,23
1102 90 90	119,56	123,21
1103 12 00	216,94	224,23
1103 13 10	201,76	209,05
1103 13 90	114,33	117,98
1103 14 00	148,05	151,70
1103 19 10	254,52	261,81
1103 19 30	197,73	205,02
1103 19 90	119,56	123,21
1103 21 00	189,16	196,45
1103 29 10	254,52	261,81
1103 29 20	197,73	205,02
1103 29 30	216,94	224,23
1103 29 40	201,76	209,05
1103 29 50	148,05	151,70
1103 29 90	119,56	123,21
1104 11 10	112,05	115,70
1104 11 90	219,70	226,99
1104 12 10	122,93	126,58
1104 12 90	241,04	248,33
1104 19 10	189,16	196,45
1104 19 30	254,52	261,81
1104 19 50	201,76	209,05
1104 19 91	251,41	258,70
1104 19 99	211,00	218,29
1104 21 10	175,76	179,41
1104 21 30	175,76	179,41
1104 21 50	274,63	281,92
1104 21 90	112,05	115,70
1104 21 99	112,05	115,70
1104 22 10 (4)	216,94	220,59
1104 22 30	216,94	220,59
1104 22 50	192,83	196,48
1104 22 90	122,93	126,58
1104 22 99*10	122,93	126,58
1104 22 99*90	216,94	220,59
1104 23 10	179,34	182,99
1104 23 30	179,34	182,99
1104 23 90	114,33	117,98
1104 23 99	114,33	117,98
1104 29 11	139,77	143,42
1104 29 15	188,06	191,71
1104 29 19	187,55	191,20
1104 29 31	168,14	171,79
1104 29 35	226,24	229,89
1104 29 39	187,55	191,20
1104 29 51	107,19	110,84
1104 29 55	144,23	147,88
1104 29 59	119,56	123,21
1104 29 81	107,19	110,84
1104 29 85	144,23	147,88
1104 29 89	119,56	123,21
1104 30 10	78,82	86,11
1104 30 90	84,07	91,36
1106 20 10	106,22 (2)	113,50
1106 20 90	176,83 (2)	205,27
1108 11 00	231,20	256,01
1108 12 00	180,46	205,27
1108 13 00	180,46	205,27
1108 14 00	90,23	205,27
1108 19 10	212,30	249,53
1108 19 90	90,23 (2)	205,27
1109 00 00	420,36	639,33
1702 30 51	235,39	352,18
1702 30 59	180,46	260,75
1702 30 91	235,39	352,18
1702 30 99	180,46	260,75
1702 40 90	180,46	260,75
1702 90 50	180,46	260,75
1702 90 75	246,60	363,39
1702 90 79	171,50	251,79
2106 90 55	180,46	260,75
2302 10 10	45,78	53,03
2302 10 90	98,11	105,36
2302 20 10	45,78	53,03
2302 20 90	98,11	105,36
2302 30 10	45,78 (7)	53,03 (8)
2302 30 90	98,11 (7)	105,36 (8)
2302 40 10	45,78	53,03 (8)
2302 40 90	98,11	105,36 (8)
2303 10 11	224,18	443,15

(1) 6 % del valore ad valorem a determinate condizioni.

(2) Conformemente al regolamento (CEE) n. 715/90 il prelievo non è riscosso per i prodotti che seguono originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico :

— prodotti del codice NC ex 0714 10 91,

— prodotti del codice NC 0714 90 11 e radici d'arrow-root del codice NC 0714 90 19,

— farine e semolini di arrow-root del codice NC 1106 20,

— fecole d'arrow-root del codice NC 1108 19 90.

(3) Codice Taric : avena spuntata.

(4) Codice Taric : NC 1104 22 10 altra che avena spuntata.

(5) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(6) I prodotti originari del PTOM sono esenti da dazi doganali all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE, a meno che non si applichi il paragrafo 4 dello stesso articolo.

(7) Secondo le condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 3763/91, il prelievo non si applica alle crusche di frumento originarie degli Stati ACP, importate direttamente nel dipartimento francese dell'isola della Riunione.

(8) Per i prodotti di questi codici, importati nel quadro del regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio, il prelievo è limitato conformemente al sudetto regolamento.